

COMUNE DI CASLANO

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI SERVIZI SCOLASTICI DEL 15 MAGGIO 2007

Il Consiglio Comunale di Caslano,

visti gli articoli:

- 7 Legge sulla scuola
- 34-39 Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare
- 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 Legge organica comunale,

risolve:

Art. 1
Scopo

Il presente Regolamento stabilisce i principi e le modalità di prelievo delle tasse d'uso e delle tasse di frequenza per le diverse attività e prestazioni dell'Istituto scolastico.

Art. 2
Prestazioni

L'Istituto può fornire le seguenti prestazioni a favore degli allievi e delle famiglie:

- a. refezione scuola dell'infanzia;
- b. refezione scuola elementare;
- c. scuola fuori sede;
- d. corsi opzionali, doposcuola e attività educative parascolastiche (comprese le attività fuori dal calendario scolastico);
- e. uscite di studio, giornate sportive;
- f. corsi estivi.

Ogni prestazione è regolamentata da disposizioni particolari ed è subordinata a criteri di programmazione, tempo e disponibilità finanziaria del Comune.

Art. 3
Partecipazione finanziaria

¹ A parziale copertura dei costi è richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie sulla base del tariffario promulgato con ordinanza municipale, che stabilisce anche le modalità di riscossione.

Il Municipio, per motivi giustificati, ha la facoltà di accordare riduzioni. Può pure rinunciare alla riscossione parziale o totale della tassa nel caso di condizioni economiche disagiati.

² Per le famiglie non domiciliate a Caslano è chiesta la completa copertura dei costi.

Art. 4
Debitori della partecipazione

La partecipazione delle famiglie è dovuta da entrambi i genitori i quali sono responsabili in solido. In altri casi è garante il genitore o la persona a cui è attribuita l'autorità parentale.

Art. 5

Ammontare
della
partecipazione
delle famiglie

Il Municipio stabilisce la partecipazione finanziaria delle famiglie entro i limiti seguenti:

- | | | |
|--|---------------------------|---------------|
| a. refezione scuola dell'infanzia | da fr. 3.-- a fr. 8.-- | per pasto |
| b. refezione scuola elementare | da fr. 6.-- a fr. 11.-- | per pasto |
| c. scuola fuori sede,
corso polisportivo | da fr. 80.-- a fr. 120.-- | per settimana |
| d. corsi opzionali, doposcuola e
attività educative parascolastiche
(comprese le attività fuori
calendario scolastico)* | da fr. 5.-- a fr. 100.-- | per corso |
| e. uscite di studio, giornate sportive | da fr. 10.-- a fr. 50.-- | per attività |
| f. corsi estivi | da fr. 30.-- a fr. 70.-- | per settimana |

* La partecipazione finanziaria può variare a seconda della durata del corso e dei costi generati dall'animazione e dai materiali impiegati.

Restano riservate le disposizioni di diritto superiore.

Art. 6

Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli articoli 80 Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento e 28 Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 7

Vie di
contestazione

¹ Sulle decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notificazione.

² Contro la decisione su reclamo del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con effetto al 1. settembre 2007.

Adottato dal Consiglio comunale il 15 maggio 2007 .
Approvato dalla Sezione degli enti locali il 2 luglio 2007.